

ADEMPIMENTI

Nuovi limiti per la circolazione del contante e sanzioni Pos

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO PER I COMMERCIALISTI

[Scopri di più >](#)

In forza delle disposizioni introdotte dall'[articolo 18 D.L. 124/2019](#), dal **1° gennaio 2022** il limite per la **circolazione del contante** è passato dai precedenti 1.999,99 euro a **999,99 euro**. La richiamata disposizione, infatti, aveva previsto una **progressiva riduzione della soglia alla quale è riferito il divieto, che, da 3.000 euro è passata a 2.000 dal 1° luglio 2020, per poi attestarsi alle attuali 1.000 euro**.

Assumono a tal fine rilievo, come noto, i **trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore**, per un importo superiore alla richiamata soglia, **effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi**, ovvero tra entità giuridiche distinte.

Le [faq pubblicate sul sito del Dipartimento del Tesoro](#) a tal proposito chiariscono che deve essere verificato il superamento del previsto **limite**, ad esempio, nel caso di **trasferimenti intercorsi**

- tra **due società**,
- o tra il **socio** e la **società** di cui questi fa parte,
- o tra **società controllata** e società **controllante**,
- o tra **legale rappresentante e socio** o tra **due società** aventi lo stesso amministratore,
- o ancora tra una **ditta individuale ed una società**, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono,

per **acquisti o vendite**, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di **conferimento** di capitale, o di pagamento dei **dividendi**.

Non **configurano trasferimenti tra soggetti diversi**, e, pertanto, non richiedono la verifica dell'avvenuto superamento del limite previsto, i **trasferimenti intercorsi tra l'imprenditore individuale e la sua ditta**, essendo pertanto **ammessi** conferimenti (o prelevamenti) in denaro contante anche superiori alla soglia prevista.

In considerazione del **ridotto limite per la circolazione del contante**, il legislatore ha conseguentemente adattato la **misura minima della sanzione** prevista in caso di violazioni: pertanto, alle violazioni della disciplina in esame commesse a decorrere dal 01.01.2022 si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 50.000 euro**.

La richiamata riduzione, invece, **non opera nell'ambito dell'attività svolta dai cambiavalute** iscritti negli appositi registri, essendo stata in quest'ultimo caso **ripristinata la soglia dei 3.000 euro** ad opera dell'[articolo 5-quater D.L. 146/2021](#).

Resta inoltre ferma la specifica **deroga** prevista per i **turisti stranieri**, i quali, al ricorrere di specifiche condizioni, possono effettuare **acquisti in contanti entro la soglia dei 15.000 euro**.

Novità importanti sono state poi previste con riferimento al c.d. **“obbligo pos”**.

Come noto, **sin dal 30 giugno 2014**, ai sensi dell'[articolo 15 D.L. 179/2012](#), i soggetti che effettuano l'**attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi**, anche professionali, sono **tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento**, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito; tale obbligo non trova applicazione soltanto nei casi di **oggettiva impossibilità tecnica**.

Tale obbligo, però, nonostante i vari tentativi del legislatore, **non è mai stato assistito da una specifica sanzione**.

A seguito delle **novità introdotte dall'articolo 19-ter D.L. 152/2021**, però, **a decorrere dal 1° gennaio 2023**, nei casi di **mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo**, effettuato con una carta di pagamento, si applica nei confronti dei soggetti obbligati (così come sopra richiamati) la **sanzione amministrativa pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione** per la quale è stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Giova da ultimo evidenziare che, con il **Decreto fiscale** è stato **ampliato il numero delle informazioni che devono essere trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate dagli operatori finanziari** che mettono a disposizione degli esercenti strumenti di pagamento elettronico.

L'[articolo 5 novies D.L. 146/2021](#) ha infatti previsto la trasmissione, anche tramite la società PagoPA S.p.a., dei **dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico**, nonché **dell'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti**.

Questi ultimi dati si aggiungono agli altri di cui era già stata prevista la trasmissione al fine di consentire all'Agenzia delle entrate di calcolare il **credito d'imposta sulle commissioni pos**, ampliando quindi le **informazioni a disposizione dell'Amministrazione finanziaria**, anche per le **finalità di controllo**, essendo oggi tra l'altro possibile un **automatico confronto tra l'importo dei corrispettivi telematici trasmessi e il totale delle transazioni giornaliere effettuate**.